

Settore FORAGGI

Prot. N. UMU.2010.979

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 7 giugno 2010

CIRCOLARE n **19** del 07 giugno 2010

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Politiche
Comunitarie e Internazionali
Ufficio Cereali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e Province
Autonome

Ai CAA riconosciuti

All'Associazione Italiana Foraggi Essiccati

Alla Società SIN a r.l.

Loro Sedi

All'Area Coordinamento AGEA

Oggetto: Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 382/2005 e successive modifiche. Aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati. Modalità operative per la gestione della campagna 2010/2011 e successive.

1. QUADRO NORMATIVO

La normativa di riferimento comprende regolamenti comunitari e nazionali che definiscono i criteri e le regole per la gestione dell'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati.

- Reg. (CE) n. 1122 della Commissione, del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Nota della Commissione Europea prot. AGR 25595 del 28 settembre 2006;
- Reg. (CE) n. 116/2007 della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Reg. (CE) n. 1388/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Reg. (CE) n. 232/2008 della Commissione, del 14 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005;
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005;
- Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Reg. (CE) n. 230/2009 del 19 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005.
- Nota della Commissione Europea – Dir.ne Gen.le Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 1603 del 23 gennaio 2009;

- Nota della Commissione Europea – Dir.ne Gen.le Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 7270 del 25 marzo 2009;
- D.M. MIPAAF del 15 marzo 2005 di attuazione del regolamento (CE) n. 382/05;
- Circolare AGEA prot. 20715 n. 8 del 6 aprile 2006, relativa al Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare ;
- Circolare AGEA prot. 621/UM n. 11 del 9 marzo 2009, relativa alle modalità per il riconoscimento delle imprese di trasformazione di foraggi e degli acquirenti di foraggi da essiccare e/o da macinare;
- Nota Area Coordinamento prot. ACIU.408 del 20 marzo 2009;
- Nota Area Coordinamento prot. ACIU.179 del 10/03/2010.

2. PREMESSA

La presente circolare descrive le attività, la tempistica e le modalità di esecuzione da parte dei soggetti istituzionalmente coinvolti, per garantire il corretto svolgimento della campagna di trasformazione dei foraggi essiccati e l'erogazione degli aiuti entro i termini previsti dalla normativa comunitaria.

L'Organismo pagatore Agea è responsabile per la gestione degli aiuti previsti per il settore dei "Foraggi essiccati" per le Regioni e Province Autonome dove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali Riconosciuti.

3. DEFINIZIONI

Si espongono di seguito le principali definizioni di «**Foraggi essiccati**» contenute nei Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 382/2005 e riportati nella seguente tabella:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 1214 10 00 ex 1214 90 90	<ul style="list-style-type: none">- Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore;- Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata;- Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno;- Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b) ex 2309 90 99	<ul style="list-style-type: none">- Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba;- Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopra menzionati

«**Altri prodotti simili da foraggio**», tutti i prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore, di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:

- le leguminose erbacee,
- le graminacee erbacee,
- i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 73/2009;

«**Impresa di trasformazione**», è un'azienda, debitamente riconosciuta dall'O.P. Agea, che trasforma foraggi essiccati come disposto dall'articolo 86 del reg. (CE) 1234/2007;

«**Acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare**», è ogni persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta dall'O.P. Agea, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione (art.90 lett. e) del reg. (CE) 1234/2007);

«**Partita**», per partita s'intende una quantità di foraggio uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta, e nella stessa giornata, avente caratteristiche qualitative uniformi sotto il profilo della composizione del tenore di umidità e del contenuto proteico;

«**Miscela**», per miscela s'intende un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione con "aggiunte";

«**Aggiunte**» sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove;

«**Parcella agricola**» è la parcella catastale o l'appezzamento, identificata nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo, di cui agli artt. 15 e 17 del Reg. (CE) n. 73/2009 e all'art. 6 del Reg. (CE) n.1122/2009;

«**Domanda unica di aiuto**», la domanda di cui all'art. 19 del Reg. (CE) n. 73/2009 e agli artt. 12 e 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009;

«**Destinatario finale di una partita di foraggi essiccati**», è colui che riceve la partita nella stessa forma che aveva al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione e/o trasforma il foraggio essiccato da utilizzare per l'alimentazione degli animali;

«**Ditte di commercializzazione**» sono quegli operatori che vendono in misura prevalente quantitativi di foraggi trasformati acquistati dalle imprese senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto.

4 ORGANISMI COINVOLTI

Gli Organismi coinvolti nell'attuazione del regime di aiuto per i foraggi essiccati sono i seguenti:

- Organismo Pagatore AGEA;
- REGIONE Organismi Regionali delegati al controllo amministrativo dei contratti e delle domande di aiuto e al rilascio del "Nulla Osta" al pagamento dell'aiuto;
- SIN Srl, Organismo delegato al controllo a cui l'Organismo Pagatore ha demandato i controlli tecnici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

5. RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DEGLI ACQUIRENTI

La procedura relativa al Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare è quella definita dalla Circolare AGEA prot. 621/UM n. 11 del 9 marzo 2009.

6. CONTRATTI E DICHIARAZIONI DI CONSEGNA

Ai sensi degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) 382/2005, ciascun tipo di contratto (a superficie, a quantità, speciale di lavorazione o dichiarazione di consegna), deve essere dichiarato al momento dell'inserimento sul portale SIAN, e deve contenere:

- i dati anagrafici e l'indirizzo delle parti contraenti (anche in caso di cedente socio di associazione o acquirente riconosciuto);
- la data di stipula/sottoscrizione;
- la campagna di commercializzazione;
- le specie di foraggi da trasformare ed i loro quantitativi prevedibili;
- i dati per l'identificazione delle parcelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le parcelle a norma dell'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 1122/2009 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto;
- il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o essiccati al sole;
- l'entità della superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore;
- le modalità di consegna e quelle di pagamento del prodotto;

Nel caso di **contratto speciale di lavorazione** di cui all'art. 86 par. 1 lett. a) del Reg.(CE) n.1234/2007 e all'art. 14 par. 2 del Reg.(CE) n. 382/2005, il contratto deve inoltre indicare:

- il prodotto finito da consegnare;
- le spese a carico del produttore;
- una clausola che obblighi l'impresa di trasformazione a versare al produttore l'aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto.

Nel caso di **dichiarazione di consegna** tra un acquirente riconosciuto e una impresa di trasformazione, è necessario che l'acquirente indichi i quantitativi di foraggio già ricevuti o programmati per la campagna, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti stessi e i produttori con l'indicazione dei riferimenti di detti contratti.

La nota prot. AGR 25595 del 28 settembre 2006 dei Servizi della Commissione prevede che nel contratto o nella dichiarazione di consegna deve essere specificata, la campagna di coltivazione dei foraggi con data di inizio e fine, per consentire le necessarie verifiche sulla occupazione della superficie agricola indicata.

6.1 Modalità di presentazione dei contratti

Il Regolamento (CE) n. 1234/2007, all'art. 3 lett. b) punto i), fissa dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo la campagna di commercializzazione nel settore dei foraggi essiccati, pertanto non potranno essere sottoscritti contratti e/o dichiarazioni di consegna successivamente alla data 26 marzo 2011.

I contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere compilati tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, stampati in triplice copia sull'apposita modulistica predisposta dall'O.P.Agea (allegato 1) con l'apposizione della firma autografa sul modello cartaceo **almeno due giorni lavorativi** prima della consegna del prodotto. Il contratto firmato non sarà più modificabile. Le imprese di trasformazione e/o acquirenti riconosciuti avranno l'obbligo dell'invio cartaceo alla Regione.

Copia del contratto è custodita rispettivamente dall'impresa e dal produttore; quest'ultimo provvederà a consegnarlo al proprio CAA delegato per la verifica e archiviazione nel proprio fascicolo aziendale.

Entro il giorno 15 di ogni mese, le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti trasmettono, tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, l'elenco riepilogativo dei contratti e delle dichiarazioni di consegna sottoscritti nel corso del mese precedente, secondo lo schema riportato in allegato 3.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla data di ricezione del prodotto, le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti comunicano, tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato, utilizzando lo schema di cui all'allegato 4.

Al momento del caricamento a sistema del contratto/dichiarazione di consegna, deve essere specificato se si tratta di:

- contratto iniziale;
- contratto di variazione;
- annullamento di un contratto.

Non possono essere oggetto di variazione o annullamento i contratti sottoscritti da aziende agricole selezionate per i controlli in loco, oppure contratti per i quali sia presente nel sistema informativo la comunicazione di ricezione consegne prodotto.

Nei casi di variazione o di annullamento di un contratto, va compilato un nuovo modello di contratto tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, indicando il codice a barre del contratto da variare/annullare.

Il contratto di variazione o di annullamento deve essere sottoscritto con le stesse modalità sopra riportate per il contratto che si sostituisce.

La variazione ad un contratto precedentemente presentato può essere apportata solamente in diminuzione, escludendo parte delle parcelle precedentemente dichiarate e/o riducendo opportunamente le superfici investite e i quantitativi di prodotto da consegnare, oppure in correzione di dati precedentemente dichiarati in modo erroneo.

Il contratto di variazione annulla e sostituisce il contratto precedente.

I produttori di foraggi che intendono sottoscrivere nel corso della campagna contratti e/o dichiarazioni di consegna di foraggi essiccati hanno l'obbligo (sia che siano assegnatari di titoli oppure no) di presentare Domanda Unica dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali ed il previsto codice di intervento '025' secondo le modalità indicate nella Circolare di campagna Domanda unica.

Si sottolinea, che le parcelle agricole di sementi elette certificate dichiarate in domanda unica con codice "024" sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (Ce) n. 1234/2007 e n. 382/2005, ai foraggi essiccati. Tuttavia in tali casi è fatto obbligo di indicare in contratto il codice "025" al fine di consentire il controllo delle parcelle agricole indicate in contratto con quelle di domanda unica per la verifica delle superfici interessate. Ai quantitativi di foraggio essiccato per i quali sono state riscontrate superfici minori rispetto a quelle dichiarate in contratto verrà applicata, per ciascun contratto, una riduzione del quantitativo ammissibile in misura proporzionale alla percentuale di superficie non riscontrata.

Per tali attività, le ditte abilitate potranno scaricare il manuale utente per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.

7. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE

7.1 Pesatura in entrata dei foraggi da trasformare e in uscita dei foraggi trasformati

L'impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare la pesatura sistematica dei foraggi sia in entrata quando il prodotto consegnato è in attesa di trasformazione, sia in uscita quando il prodotto è stato trasformato.

L'impianto di pesatura deve essere oggetto di "taratura" periodica da parte delle autorità competenti alla verifica delle pese, il cui certificato viene acquisito e archiviato presso la Sin.

La quantità di prodotto pesato da trasformare al netto di eventuale tara, deve essere annotata nell'apposito spazio del registro di magazzino riferito alle operazioni di carico.

Le quantità di prodotto trasformate pesate in uscita dall'impresa di trasformazione devono essere riportate sia al lordo della tara del mezzo di trasporto, sia al netto, sul registro di magazzino tra le operazioni di scarico e sul documento di accertamento (DDT o equivalente).

L'impresa di trasformazione è tenuta alla conservazione del cartellino della pesatura.

L'art. 11 comma 2 del Reg. (CE) n. 382/2005 dispone che non si applica l'obbligo della pesatura sistematica alle imprese di trasformazione con una produzione non superiore a 1.000 tonnellate per campagna, che dimostrino all'O.P. Agea di non avere la possibilità di ricorrere ad una pesa pubblica situata entro un raggio di 5 km purchè il peso dei quantitativi usciti possa comunque essere accertato con un metodo preventivamente concordato con il soggetto delegato al controllo.

L'impresa di trasformazione è tenuta ad inserire tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN le seguenti informazioni:

- il dettaglio di tutte le partite di prodotto lavorato e uscito dall'impresa di trasformazione compresi i dati relativi alle analisi, **entro il mese successivo a quello di uscita del prodotto**;
- tutte le transazioni effettuate nel mese di marzo ivi compresi i risultati delle analisi effettuate sui quantitativi venduti richiesti a premio, **entro il giorno 15 aprile**.

7.2 Misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare

L'impresa di trasformazione è tenuta alla registrazione giornaliera, sul registro di magazzino di carico e scarico, dei valori relativi al tenore medio di umidità dei foraggi in entrata da disidratare, calcolata comparando i quantitativi di foraggi verdi da disidratare con i quantitativi di foraggi trasformati ottenuti (art. 11 comma 3 del Reg. (CE) n. 382/2005).

Il valore medio mensile del tenore di umidità rilevato sul prodotto disidratato in uscita deve essere comunicato mensilmente compilando il campo corrispondente al bilancio energetico (allegato 5), tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN.

Secondo quanto disposto all'art. 11 punto 4 del Reg.(CE) n. 382/2005 l'impresa che trasforma foraggi disidratati è tenuta altresì a comunicare entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre e cioè **15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio e 15 aprile**, tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, il tenore medio di umidità rilevato nel corso del trimestre precedente sui foraggi da disidratare (allegato 6).

7.3 Misurazione della temperatura di disidratazione

L'impianto di disidratazione deve essere dotato di un dispositivo di misura della temperatura dell'aria all'entrata dell'impianto stesso.

L'impresa dovrà comunicare, **entro il giorno 15 di ogni mese**, tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, la temperatura media dell'aria rilevata nell'essiccatoio all'entrata del prodotto lavorato nel mese precedente, servendosi dell'apposito spazio indicato nell'all. 5 della presente Circolare.

7.4 Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita

L'impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare il prelievo dei campioni e la registrazione del peso, su tutte le partite di foraggio trasformato al momento dell'uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali, secondo le modalità descritte nei Decreti Ministeriali del 18 luglio 1975 e del 12 aprile 1994 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 agosto 1975 e nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994.

Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali vengono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita di foraggi trasformati in uscita dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, come indicato all'art. 10 punto 3 del Reg.(CE) n. 382/2005.

Se i foraggi trasformati vengono miscelati nell'impresa di trasformazione con materie diverse da quelle di cui all'articolo 1 lett. d) del Reg. (CE) 1234/2007, il prelievo di campioni e la determinazione del peso vengono effettuati prima di preparare la miscela.

Qualora la miscela venga preparata dopo l'essiccazione, il campione viene prelevato dopo l'operazione di essiccazione artificiale e prima della miscelazione, sarà fornito di un cartellino con la dicitura "miscela" indicando la natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito.

Possono essere oggetto di campionamento comune le partite uscite dall'impresa di trasformazione.

Al momento dell'uscita del prodotto trasformato dall'impresa, ciascuna partita di foraggio trasformato deve essere identificabile attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione prelevato, nel caso in cui l'impresa di trasformazione richieda l'applicazione dell'art. 10.3 del Regolamento n. 382/2005.

La tracciabilità delle partite dovrà essere completata con i dati dei singoli carichi costituenti la partita, indicando il numero e la data del DDT e/o del buono di consegna sul registro di carico e scarico.

I campioni prelevati, in quattro esemplari, devono essere muniti di cartellino recante un numero identificativo o alfanumerico univoco e sigillati mediante piombatura od altro tipo di sigillo non manomissibile. Due esemplari dello stesso campione dovranno essere inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati, obbligatoriamente accreditati presso il SINAL, ora ACCREDIA, autorizzati dall'Organismo Pagatore; i rimanenti due devono essere conservati rispettivamente, l'uno dall'impresa di trasformazione e l'altro dal soggetto delegato al controllo fino alla conclusione del procedimento amministrativo con l'erogazione dell'anticipo.

Nel caso di campionamento effettuato in contraddittorio tra l'impresa e la Sin questo deve avvenire alla presenza del funzionario addetto al controllo. Il campione non inviato al laboratorio di analisi deve essere custodito dal funzionario Sin, al fine di poter utilizzare per una successiva ulteriore analisi a causa di contestazione delle risultanze del controllo effettuato sul 1° campione.

Si sottolinea che i laboratori di analisi pubblici o privati devono essere obbligatoriamente accreditati presso il SINAL, ora ACCREDIA, che è l'Ente italiano per l'accreditamento dei laboratori di prova e degli Organismi di certificazione e ispezione, ed in seguito autorizzati dall'Organismo Pagatore, previa richiesta scritta da parte dell'impresa di trasformazione.

Le partite di prodotto oggetto di campionamento possono comunque uscire dall'impresa di trasformazione prima della ricezione dell'esito delle analisi.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM prot. n. D/99 del 15 marzo 2005, l'impresa è obbligata a comunicare alla SIN, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, le uscite di foraggi trasformati o di miscele, segnalando la data, l'ora e la quantità, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli; in caso di inosservanza, l'impresa non potrà richiedere l'aiuto comunitario per i quantitativi non preventivamente comunicati.

Il controllo in contraddittorio, eseguito secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 20 aprile 1978, dovrà riguardare almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati usciti dall'impresa, e di almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati miscelati nel corso della campagna (art.10 del Reg. (CE) n. 382/2005).

Per consentire il rispetto della percentuale minima dei controlli in contraddittorio l'impresa di trasformazione è tenuta a comunicare ogni mese alla SIN le quantità di foraggi trasformati che presumibilmente usciranno dall'impresa nel mese successivo.

Le spese sostenute per l'esecuzione delle analisi comprese quelle di trasporto dalla sede dell'impresa al laboratorio e viceversa, sono a carico dell'impresa di trasformazione.

7.5 Lavorazione dei prodotti diversi dai foraggi a premio

Qualora l'impresa di trasformazione, nel corso della campagna, utilizzi l'impianto di essiccazione destinato alla trasformazione dei foraggi per la lavorazione di prodotti diversi, dovrà darne comunicazione alla SIN almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della lavorazione stessa e tenere una contabilità di magazzino separata.

La SIN esegue i controlli, e nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità e/o anomalie ne darà tempestiva comunicazione all'Organismo Pagatore Agea ed alla Regione competente per territorio.

7.6 Contabilità di magazzino

L'impresa di trasformazione deve tenere in aggiunta alla contabilità finanziaria una contabilità di magazzino (gestione del libro di carico e scarico – all.7), distinta per tutte le categorie di foraggi di cui alla parte IV dell'allegato 1 del reg. (CE) 1234/2007, che permette di seguire giornalmente:

- i quantitativi di prodotto che entrano nell'impresa di trasformazione per essere disidratati e/o macinati;
- i quantitativi prodotti e i quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;
- i quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita e dei tenori di umidità e di proteine constatati, nonché l'indirizzo completo del fornitore o del destinatario;
- i quantitativi di foraggi essiccati per i quali un'impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell'aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa;
- i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;
- i prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.

Detta contabilità deve contenere, tutte le informazioni previste all'art. 12 del reg. (CE) 382/2005.

Al momento del controllo, il rappresentante dell'impresa dovrà mettere a disposizione del funzionario Sin incaricato, la contabilità di magazzino e tutti i documenti necessari tra i quali il DDT, fatture, contratti e/o dichiarazioni di consegna.

Qualora l'impresa di trasformazione produca foraggi disidratati, dovrà comunicare mensilmente, tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, il bilancio di energia elaborato come indicato nell' allegato 5.

Il registro di carico/scarico deve essere compilato dall'Impresa di Trasformazione entro e non oltre il mese successivo alla data delle operazioni di entrata e di uscita del prodotto, e deve essere tenuto, nella sua stesura definitiva, come previsto dall'allegato 7.

7.7 Contabilità ordinaria

L'impresa di trasformazione è tenuta alla registrazione contabile delle operazioni effettuate con i produttori e/o acquirenti riconosciuti dei foraggi da trasformare e con i destinatari dei foraggi trasformati.

In particolare, per le entrate dei foraggi verdi ed essiccati al sole, le imprese mettono a disposizione della SIN i seguenti documenti :

- a) per l'impresa di trasformazione che acquista i foraggi da trasformare:
 - le fatture di acquisto con l'indicazione:
 - della quantità e del tipo di foraggi acquistati;
 - del nome e dell'indirizzo del fornitore;
 - la documentazione bancaria (estratti conto – art. 26 del reg. 382/05) che attesti il pagamento delle fatture emesse ed il buon fine dei pagamento;

- b) per l'impresa che trasforma la produzione di foraggi dei propri soci:
 - i buoni di entrata o altro documento contabile riconosciuto dall'Organismo di controllo, con l'indicazione:
 - della quantità e del tipo di foraggi conferiti;
 - del nome dei produttori conferenti;
 - la documentazione di adesione dei soci all'impresa di trasformazione.

- c) per l'impresa che trasforma i foraggi per conto dell'agricoltore consegnando allo stesso i foraggi trasformati:
 - i buoni di entrata o altro documento contabile riconosciuto dall'Organismo di controllo, con l'indicazione:
 - della quantità e del tipo di foraggi trasformata;
 - del nome del produttore;
 - la documentazione che dimostri il rapporto in essere tra l'impresa ed il produttore.

Per le uscite dei foraggi trasformati, le imprese di trasformazione mettono a disposizione della SIN, i seguenti documenti giustificativi:

- a) per l'impresa di trasformazione che vende i foraggi trasformati:
 - le fatture di vendita con l'indicazione:
 - della quantità e del tipo di foraggi trasformati venduti;
 - del nome e indirizzo dell'acquirente;
 - la documentazione bancaria (estratti conto – art. 26 del reg. 382/05) che attesti il pagamento della fattura emessa ed il buon fine del pagamento.

- b) per l'impresa che trasforma la produzione dei propri soci:
- i buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto dall'Organismo delegato al controllo, con l'indicazione:
 - della quantità e del tipo di foraggi conferiti;
 - del nome dei produttori a cui il prodotto trasformato è consegnato;
 - la documentazione che dimostri l'attribuzione dei costi del processo di trasformazione ai soci.
- c) per l'impresa che trasforma i foraggi per conto dell'agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati:
- le fatture delle spese di produzione, con l'indicazione:
 - della quantità e del tipo di foraggi trasformati e consegnati;
 - del nome dell'agricoltore;
 - la documentazione bancaria che dimostri il pagamento della fattura emessa relativamente alle spese di trasformazione ed il buon fine del pagamento.

7.8 Contabilità industriale

Il rappresentante dell'impresa di trasformazione è tenuto a comunicare alla SIN:

- tutti gli elementi che consentano la determinazione della capacità di produzione dell'impianto;
- la scorta di combustibile in essere all'inizio e alla fine del periodo a cui si riferisce il controllo;
- le ore di funzionamento degli impianti di disidratazione e degli altri impianti utilizzati per la macinazione e per la pellettizzazione;
- le ore di manodopera impiegate;
- l'umidità media dei foraggi in entrata da disidratare.
-

Nel caso in cui l'impresa produca foraggi disidratati deve comunicare mensilmente, tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, i dati riepilogativi dei consumi di energia riferiti al mese precedente, secondo lo schema di cui all'allegato 5. L'impresa di trasformazione per consentire la verifica della contabilità industriale deve mettere a disposizione del funzionario controllore, i seguenti documenti giustificativi:

- le fatture d'acquisto dei combustibili impiegati (fossili, biomasse, GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano e di energia elettrica della campagna di commercializzazione nonché le ricevute dei pagamenti e la documentazione bancaria da cui si evince il buon fine del pagamento;
- ogni altro elemento e dato in possesso dell'impresa utile per la determinazione dei consumi energetici e delle temperature di lavorazione dell'impianto.

8. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL' ACQUIRENTE RICONOSCIUTO

L'acquirente riconosciuto è tenuto ad avere una contabilità sulla quale sono riportate le operazioni inerenti i quantitativi di foraggi da essiccare o da macinare per consentire di rintracciare contabilmente i quantitativi dei foraggi contrattati con l'impresa di trasformazione. A tal fine l'acquirente riconosciuto deve annotare su di un registro di carico e scarico le operazioni di entrata e di uscita e le relative giacenze.

Il carico dei foraggi acquistati dai produttori agricoli (operazione di entrata) sarà contabilizzato indicando per ciascuna operazione:

- la data;
- la specie botanica del foraggio;
- tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
- la quantità espressa in tonnellate;
- i dati relativi al contratto (nome e cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento dei contratti);
- il numero di riferimento del DDT e/o del buono di consegna;
- le eventuali giacenze.

Lo scarico dei foraggi venduti all'impresa di trasformazione (operazione di uscita) sarà contabilizzato indicando per ciascuna operazione:

- la data;
- la specie botanica del foraggio;
- tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
- la quantità espressa in tonnellate;
- i dati relativi all'impresa di trasformazione che ha acquistato il foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione sociale);
- il numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- le eventuali giacenze.

Il registro di carico/scarico deve essere compilato dall'Acquirente Riconosciuto entro e non oltre **il 15 del mese successivo** a quello di ricezione/uscita del prodotto.

Nel caso in cui l'acquirente riconosciuto non venda il foraggio da trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda direttamente a quest'ultima il contratto a superficie sottoscritto con il produttore agricolo, deve contabilizzare nel registro, il carico e lo scarico del prodotto derivante dalle relative superfici.

L'acquirente riconosciuto è, altresì, tenuto ad inserire tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN le informazioni relative all'approvvigionamento del foraggio (contratti, consegne e ricevute) secondo le modalità e le tempistiche indicate nel precedente paragrafo 6 della presente Circolare.

Gli acquirenti riconosciuti da altro Organismo Pagatore, che successivamente alla sottoscrizione dei contratti decidono di fornire il prodotto ad imprese di trasformazione operanti in Regioni di competenza dell'O.P. Agea, hanno l'obbligo di inserire tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, i contratti e le relative consegne prima della compilazione della dichiarazione di consegna con l'impresa di trasformazione.

Il mancato inserimento dei dati comporta la revoca del riconoscimento e/o l'esclusione dall'aiuto per quei quantitativi di foraggi non inseriti a sistema.

Al momento della verifica l'acquirente riconosciuto dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato del controllo la contabilità relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare e i documenti necessari per l'espletamento del controllo stesso.

9. CONTROLLI

9.1 Controlli amministrativi sui contratti/dichiarazioni di consegna

Ente Responsabile: Regioni e Province autonome delegate

La Regione sottopone a controllo tutti i contratti/dichiarazioni di consegna pervenuti accertando:

- che siano indicati i dati richiesti dalla normativa comunitaria, sia presente il codice a barre di protocollazione prodotto dal sistema informatico SIAN;
- che i contratti siano sottoscritti dalle parti e che comprendano negli allegati i documenti di riconoscimento in corso di validità dei contraenti;

9.2 Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna

Ente Responsabile: l'O.P. Agea.

L'O.P. Agea sottopone a controllo tutti i dati relativi alle superfici riportate sui contratti/dichiarazioni di consegna immessi sul portale SIAN.

I controlli sulle parcelle sono effettuati secondo le modalità previste dal Reg. (CE) n. 73/2009 e dal Reg. (CE) n. 1122/2009.

I controlli amministrativi sulle superfici prevedono il riscontro delle parcelle agricole indicate nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna rispetto alle parcelle agricole dichiarate dai produttori nelle relative domande uniche di pagamento, al fine di accertarne l'esistenza, il codice di utilizzo e l'entità della superficie riscontrata valida nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Tali controlli sono finalizzati alla verifica:

- della presenza della parcella nella domanda unica presentata dal produttore che figura come cedente nel contratto/dichiarazione di consegna;
- della dichiarazione della parcella in domanda unica con il codice intervento relativo ai foraggi da destinare alla trasformazione (025);
- della esistenza e della estensione delle parcelle catastali dichiarate tramite controlli incrociati con le informazioni risultanti dalla banca dati del Catasto Terreni;
- che la superficie interessata dai foraggi destinati all'essiccazione su ogni singola parcella catastale non sia superiore alla superficie catastale della stessa (supero catastale);
- della congruenza delle superfici dichiarate nel contratto, rispetto alla seminabilità rilevata dai controlli del GIS;
- che la stessa superficie non sia stata dichiarata più volte ai fini della richiesta di aiuto, in regimi di intervento diversi che comportino la dichiarazione di superfici, in conformità a quanto previsto dai Regg. (CE) n. 73/2009 e n. 1122/2009 (supero con altri regimi di intervento);
- della presenza di parcelle per le quali più volte risultano identici gli elementi dichiarativi (parcella duplicata in domanda o con altra domanda).

Si sottolinea in particolare che le parcelle oggetto di contratti o dichiarazioni di consegna devono essere dichiarate nella domanda unica con codice di utilizzo 025.

Nell'allegato 8 vengono riportate le descrizioni delle anomalie riscontrate a fronte di ciascuna parcella dichiarata che concorreranno alla determinazione della superficie da considerare valida ai fini dell'erogazione dell'aiuto comunitario.

9.3 Controlli in loco **Ente esecutore: SIN**

Ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari che rendono il prodotto ammissibile all'aiuto, è previsto un sistema di controlli relativo alle fasi di produzione dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare che comprende: la trasformazione dei foraggi, la destinazione finale e la conseguente commercializzazione dei foraggi trasformati, così come previsto agli artt. 22 bis, 25, 26, 27 e 28 del reg. (CE) n. 382/2005.

I controlli coinvolgeranno i seguenti soggetti:

- le imprese di trasformazione;
- gli acquirenti riconosciuti;
- i produttori agricoli di foraggi da trasformare;
- le ditte di commercializzazione;
- i destinatari finali dei foraggi trasformati.

Alla verifica deve essere presente il rappresentante legale dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo.

Il rappresentante legale può delegare per iscritto una o più persone ad assistere e firmare in contraddittorio i verbali redatti durante l'esecuzione degli accertamenti, allegando alla delega la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I controlli sopraindicati prevedono due fasi, la prima riguarda l'estrazione di un campione rispondente almeno al 5% delle partite oggetto di domanda di aiuto, ed è finalizzato alla verifica del prodotto fino al destinatario finale (Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 1 lett. a), la seconda tiene conto dell'accertamento eseguito in loco prendendo in esame almeno il 5% dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per accertare la parcella di provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 1 lett. b).

Qualora durante il controllo si accerti il mancato pagamento totale o parziale delle forniture di foraggio da parte del destinatario finale senza che l'impresa di trasformazione abbia avviato opportune azioni a tutela dei propri interessi; l'Organismo incaricato dei controlli dall'O.P. Agea dovrà procedere ad aumentare la percentuale delle transazioni oggetto di controllo che, a seconda della gravità, potrà essere estesa fino al 100%.

L'O.P. Agea valuterà l'esito dei controlli svolti, al fine della definizione dei quantitativi ammissibili all'aiuto con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 382/2005.

I produttori di foraggi e i destinatari finali oggetto di controllo in loco sono selezionati in base ad un'analisi dei rischi che tiene conto dei fattori indicati all'art. 27 comma 2 del Reg. (CE) n. 382/2005 e a quanto specificato nell'apposito Manuale delle Procedure per l'esecuzione dei controlli in loco.

Per tutte le tipologie di controllo di seguito descritte, si rimanda a quanto indicato nell'apposito Manuale delle Procedure sopra riportato.

9.4 Controlli svolti fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'Organismo Pagatore

AGEA

Ente esecutore: SIN

Nell'ambito del regime di aiuto può essere necessario effettuare controlli in loco fuori dell'ambito territoriale dell'O.P. Agea, tali controlli devono essere effettuati in conformità alle procedure indicate nell'Accordo tra Organismi Pagatori del 16 settembre 2004 dall'Organismo di controllo competente per territorio.

9.5 Controlli presso le imprese di trasformazione

Ente esecutore: SIN

La SIN, quale Organismo delegato al controllo, nel corso della campagna di commercializzazione, effettua verifiche presso l'impresa di trasformazione finalizzate ai:

- controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita;
- controlli della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale).

I controlli per ciascuna impresa selezionata, saranno finalizzati a:

- verificare la contabilità di magazzino dell'intera campagna di commercializzazione o di un periodo che comprenda più mesi;
- verificare che la stampa definitiva del registro di carico e scarico sia effettuata comunque non oltre il termine della presentazione della domanda di aiuto;
- effettuare un controllo di congruità tra le quantità di foraggi trasformati per i quali è stato richiesto l'aiuto, e l'impiego di energia termica ed elettrica nel processo di trasformazione.

Le modalità da seguire per l'esecuzione di detti controlli, i modelli da utilizzare per la compilazione dei relativi verbali, sono descritte nell'apposito Manuale delle Procedure per lo svolgimento dei Controlli in loco.

9.5.1 Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita

Ente esecutore: SIN

La SIN, quale Organismo delegato al controllo, in conformità con le vigenti disposizioni di settore, programmerà i controlli per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei foraggi trasformati.

A tale riguardo, si sottolinea che per consentire le operazioni di verifica, l'impresa di trasformazione comunica tramite fax, la fascia oraria ed i giorni della settimana in cui avranno luogo le uscite dei foraggi trasformati.

I campioni di foraggi trasformati saranno prelevati in contraddittorio tra il funzionario Sin preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata conformemente a quanto indicato nel Manuale dei controlli. Il prodotto oggetto di campionamento in contraddittorio non è sottoposto ad ulteriori prelievi ed analisi da parte dell'impresa di trasformazione.

Durante l'ispezione il funzionario incaricato del controllo redige un apposito verbale.

9.5.2 Controlli della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria

Ente esecutore: SIN

La SIN, almeno due volte l'anno, procede alla verifica presso l'impresa di trasformazione della contabilità di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale) in conformità a quanto previsto dai regolamenti sopra citati. Per le ditte di recente riconoscimento, il campionamento del 5% riguarderà ciascun mese e l'accertamento sarà effettuato con cadenza almeno trimestrale.

Il controllo in base all'art. 25 del reg. 382/05 potrà essere oggetto di preavviso e sarà finalizzato:

- al controllo del registro di carico e scarico relativo al periodo interessato accertando la regolare registrazione delle movimentazioni estratte a campione;
- al riscontro delle corrispondenti operazioni finanziarie che l'impresa di trasformazione ha effettuato sia con i fornitori di foraggi verdi e/o essiccati al sole che con i destinatari dei foraggi trasformati, verificando la congruenza dei dati indicati ed il buon fine dei pagamenti ricevuti ed eseguiti.

La SIN formalizza i controlli effettuati, con la compilazione di appositi verbali, riferiti a ciascuna domanda presentata nonché della check-list (allegato 13 della presente Circolare) con l'evidenziazione dell'esito.

La SIN è tenuta a consegnare, entro il 30 agosto successivo alla fine della campagna di commercializzazione, tutti i verbali in originale, inclusi i documenti giustificativi allegati, alla Regione che provvede alla loro archiviazione unitamente alle domande di aiuto.

Qualora la SIN rilevi situazioni di discordanza o di inadempienza tali da pregiudicare parzialmente o totalmente l'erogazione dell'aiuto comunitario, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e all'Organismo Pagatore Agea.

9.5.3 Controllo sulla contabilità di magazzino, ordinaria ed industriale

Ente esecutore: SIN

Il funzionario incaricato, all'atto del controllo, verifica la corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico mediante il riscontro di un campione di operazioni in entrata e in uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate nel periodo oggetto di controllo.

Per ciascuna operazione selezionata sarà verificata la corretta trascrizione sul registro e la congruità con quanto indicato nei documenti giustificativi (DDT, buoni di uscita e/o di entrata, fatture) fino alla verifica delle modalità e del buon fine dei pagamenti.

Il controllo sarà formalizzato indicando nel verbale le operazioni oggetto di verifica.

9.5.4 Controllo dei consumi energetici

Ente esecutore: SIN

Nell'ambito dello stesso controllo il funzionario incaricato verifica l'impiego di energia e dei combustibili nel processo di trasformazione.

Il controllo è formalizzato con la compilazione di un verbale sottoscritto dal funzionario incaricato e dal rappresentante dell'impresa oggetto di controllo.

9.6 Riscontro fisico della giacenza del prodotto trasformato

Ente esecutore: SIN

A chiusura di ciascuna campagna di commercializzazione, la SIN effettua la misurazione dei quantitativi di foraggi trasformati in giacenza al 31 marzo presso l'impresa di trasformazione. Per tale accertamento la Sin si atterrà alle disposizioni contenute nel Manuale delle Procedure e dei controlli che prevede la compilazione di un apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dal funzionario incaricato Sin e dal rappresentante dell'impresa. Copia del verbale è inoltrata all'Organismo Pagatore Agea per il tramite della Regione che ne trattiene una copia ai propri atti.

9.7 Controlli di riconciliazione della contabilità di magazzino con la contabilità finanziaria (ordinaria)

Ente esecutore: SIN

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CE) n.382/2005, viene eseguita una volta l'anno una riconciliazione "complessiva" della contabilità di magazzino (industriale) e finanziaria (ordinaria) sull'intera attività di ciascuna Impresa di Trasformazione.

Tale controllo è finalizzato a verificare che le quantità in entrata di foraggio da trasformare e quelle in uscita relative al prodotto trasformato siano congruenti con le quantità che hanno generato le corrispondenti scritture contabili imputate a bilancio come spese e ricavi, con particolare riferimento alle transazioni campionate per le quali non è stato ancora definito l'esito del controllo.

I verbali di controllo devono pervenire all'Organismo Pagatore Agea entro e non oltre il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione.

In sede di controllo di riconciliazione saranno esaminate tutti le fatture rimaste sospese, come pagamento, fino a quella data. Saranno considerate come controllate con esito positivo se i relativi importi sono inseriti come debiti/crediti nel bilancio, o equivalente documento fiscale annuale, dell'impresa di trasformazione.

9.8 Controlli presso gli acquirenti riconosciuti

Ente esecutore: SIN

La SIN, nel corso della campagna di commercializzazione, effettua verifiche presso gli acquirenti riconosciuti finalizzate:

- al controllo della contabilità del registro di carico e scarico (o suo equivalente) relativa ai foraggi verdi da disidratare e/o i foraggi essiccati al sole da macinare;
- alla “chiusura” del registro di carico e scarico.

La SIN verifica l'attività dell'acquirente riconosciuto, controllando almeno una volta per campagna di commercializzazione, la contabilità relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare, ed accerta la congruenza dei dati in essa indicati.

L'acquirente riconosciuto potrà essere oggetto di controllo durante la campagna di commercializzazione, per l'accertamento in campo della provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 1 lett. b).

La SIN, al termine della campagna di commercializzazione, effettuerà la chiusura del registro di carico e scarico tracciando una riga e apponendo la data, la firma e timbro.

La SIN trasmette i verbali in originale, inclusi i documenti giustificativi allegati, alla Regione che procede alla loro archiviazione.

La Regione invia all'Organismo Pagatore Agea unicamente i verbali che presentano irregolarità in grado di pregiudicare parzialmente o totalmente il pagamento del premio comunitario.

Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti, l'Organismo Pagatore Agea si riserva di valutare la revoca o la sospensione del riconoscimento e/o l'applicazione di sanzioni a carico dell'acquirente riconosciuto.

9.9 Controlli presso i Produttori Agricoli dei Foraggi da trasformare

Ente esecutore: SIN

L'Organismo Pagatore, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo , predispone i controlli in loco sulle particelle condotte dai produttori agricoli o dall'impresa di trasformazione, a titolo di proprietà e/o affitto, per la verifica dei dati riportati nei contratti di acquisto e/o nelle dichiarazioni di consegna, indipendentemente se il soggetto ricevente è una Impresa di Trasformazione o se è un Acquirente Riconosciuto.

I controlli di cui sopra sono finalizzati all'accertamento in campo delle parcelle agricole indicate nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna, per verificare la parcella di provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione, come previsto al comma 1 lett. b) dell'art. 27 del Reg. (CE) 382/2005.

Nel caso in cui il prodotto sia mais, la SIN procede ad un controllo di tutti i quantitativi di mais che vengono raccolti allo stato ceroso presso i produttori agricoli che hanno sottoscritto i contratti di mais con le imprese di trasformazione.

Il produttore agricolo e/o l'acquirente riconosciuto e/o l'impresa di trasformazione, devono inviare per iscritto con almeno due giorni lavorativi di anticipo alla SIN, il calendario della raccolta, al fine dell'accertamento che sulle parcelle sia presente il prodotto, lo stato di maturazione del mais e il quantitativo raccolto. Al termine del controllo verrà redatto apposito verbale firmato in contraddittorio.

Tale controllo deve essere eseguito per tutti i contratti di mais da foraggio.

Ulteriori controlli potranno essere effettuati presso i produttori di foraggi qualora siano emerse eventuali incongruenze nel corso dei controlli della contabilità di magazzino, ordinaria e industriale svolti presso le imprese di trasformazione.

9.10 Controlli presso i Destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte commerciali **Ente esecutore: SIN**

Il destinatario finale è colui che acquista una partita di foraggi trasformati essiccati nella stessa forma che aveva al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, per trasformarla a sua volta, o destinarla all'alimentazione degli animali.

La Sin, quale Organismo delegato al controllo, verifica presso i destinatari finali o tramite le ditte di commercializzazione l'acquisto delle partite di foraggi usciti dall'impresa di trasformazione, accertandone l'entrata contabile.

L'estrazione del campione prelevato in uscita presso l'impresa di trasformazione deve essere selezionato secondo le modalità descritte dal Manuale delle procedure e dei controlli, formalizzato con la compilazione del verbale che con la documentazione giustificativa è trasmesso alla Regione per la sua archiviazione.

All'Organismo Pagatore Agea devono essere trasmessi dalla Regione, esclusivamente i verbali che presentano irregolarità tali da pregiudicare parzialmente o totalmente il pagamento del premio comunitario.

I controlli in loco devono riguardare almeno il 5% delle partite oggetto della domanda di aiuto per la tracciabilità del prodotto sino al destinatario finale, così come previsto all'art. 27 punto 1 lett. a) del Reg. (CE) n. 382/2005.

Le ditte commerciali che praticano attività di miscelazione del foraggio, sono da considerarsi "destinatario finale di una partita di foraggi essiccati" e pertanto devono predisporre appositi registri di carico e scarico nei quali devono essere indicate le quantità di foraggio acquistate nonché le aggiunte utilizzate per la miscelazione.

Le attività di miscelazione, devono essere comunicate alla Sin almeno due giorni lavorativi prima del loro inizio, per consentire al funzionario delegato al controllo di assistere alla lavorazione.

Si precisa che i documenti amministrativi contabili (bolle, ddt, fatture ecc.) devono consentire l'identificazione dei quantitativi lavorati e miscelati nonché quelli venduti tal quale. Nelle fatture deve essere specificato, una delle seguenti diciture:

- "prodotto a premio ai sensi del reg. Ce 382/05 miscelato"
- "prodotto a premio ai sensi del reg. Ce 382/05 tal quale".

Il campione di prodotto prelevato in uscita dalle ditte commerciali che esercitano anche attività di miscelazione dei foraggi, sarà suddiviso tra il prodotto miscelato e quello tal quale, fino alla concorrenza del quantitativo totale da controllare (5%).

10. DOMANDA DI AIUTO - Condizioni, Istruttoria e Liquidazione aiuti

10.1 Impresa di trasformazione

Possono partecipare al regime di aiuto le imprese di trasformazione riconosciute che:

- tengano una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati;
- forniscano tutti i documenti giustificativi necessari per accertare il diritto all'aiuto;
- rientrino in almeno una delle categorie di cui all'art. 86 par. 1 del reg. (CE) 1234/2007:

10.2 Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto

I prodotti ammissibili al beneficio dell'aiuto sono i foraggi essiccati, come descritti al paragrafo 4.1, della presente Circolare "rispondenti ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti trasformati e destinati all'alimentazione degli animali, che escano dal perimetro dell'impresa di trasformazione tal quali o sotto forma di miscela" (art.3 del Reg. CE n.382/2005) e che al momento dell'uscita possiedono i requisiti di cui all'art. 86 par. 2 del Reg. (CE) n. 1234/2007:

- a) l'aiuto ai foraggi essiccati è versato per quei prodotti che hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l'11 e il 14%. Tutti i prodotti contemplati nell'allegato I del suddetto regolamento (farina, prodotti disidratati, ecc.) soddisfano i criteri di ammissibilità all'aiuto stesso, a condizione che il tasso di umidità massimo (tenore d'acqua) non superi il 14% e che le altre condizioni previste dal regolamento siano rispettate (nota Ce prot. n. D-09-7270 del 25 marzo 2009);
- b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del:
- i. 15% per i prodotti di cui all'allegato I parte IV, lett. a) e lett. b) secondo trattino – reg. (CE) 1234/2007
 - ii. 45% per i prodotti di cui all'allegato I parte IV, lett. b) primo trattino – reg. (CE) 1234/2007;
- c) sono di qualità mercantile sana e leale.

10.3 Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari

Sono esclusi dall'aiuto i foraggi ottenuti su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del Reg. (CE) n. 73/2009.

Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di cui alla sez. 5 del titolo IV del Reg. (CE) n. 73/2009, l'esclusione dall'aiuto alla trasformazione dei foraggi è limitata alle sole piante di foraggio da cui sono stati raccolti i semi.

L'immissione all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione, per la fabbricazione di miscele, deve essere preventivamente comunicata dall'Impresa alla SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – Via Salandra, 13 - Roma – almeno 5 giorni lavorativi prima della trasformazione, tramite raccomandata R.R.. In tale comunicazione devono essere specificati, il periodo di lavorazione, la natura e i quantitativi dei prodotti oggetto di lavorazione.

Qualora l'immissione si riferisca a foraggi già essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente ne informa per iscritto la SIN, specificando l'origine e la destinazione di tali foraggi. In tal caso, l'ammissione può aver luogo soltanto sotto il controllo della SIN e alle condizioni da essa stabilite.

Si ricorda che i foraggi trasformati usciti dall'impresa di trasformazione possono essere riammessi nella medesima impresa solo per esservi nuovamente imballati sotto il controllo della SIN ed alle condizioni da questa stabilite.

I prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa di trasformazione non possono essere immagazzinati insieme ai foraggi essiccati e/o macinati dalla stessa impresa, e hanno l'obbligo di registrazione nella contabilità dell'impresa a norma dell'art. 12, par. 1 del Reg. (CE) n. 382/2005.

10.4 Compilazione e Presentazione Domanda di aiuto alla Regione

Per beneficiare dell'aiuto previsto dall'art. 86 del Reg. (CE) n. 1234/2007, l'impresa di trasformazione è tenuta a compilare tramite le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN, la domanda mensile di aiuto, redatta sul modello predisposto e reso disponibile dall'O.P. Agea (allegato 2), stampata in modalità definitiva e sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa mediante l'apposizione della firma autografa sul modello cartaceo;. Le imprese di trasformazione avranno l'obbligo dell'invio della copia della domanda alla Regione.

la domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici e firma del richiedente;
- i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto, suddivisi per partita;
- la data in cui ogni partita è uscita dal perimetro dell'impresa;
- l'indicazione che da ogni singola partita siano stati prelevati i campioni, a norma dell'art. 10 par. 3 del reg. (CE) 382/2005, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, oppure al momento della fabbricazione, nell'impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonché qualsiasi informazione necessaria per l'identificazione dei predetti campioni;

- l'indicazione, per ogni partita, di tutte le eventuali aggiunte, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonché i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito;
- in caso di miscela, l'indicazione per partita del tenore della miscela in proteine grezze totali di foraggi essiccati nell'impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte.

Alla domanda di aiuto, vanno inoltre allegati i seguenti documenti in originale:

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità con dicitura "Nulla Osta Antimafia" e vigenza (qualora non acquisiti in precedenza dalla Regione);
- in caso di richiesta dell'anticipo nella misura dell'80% l'impresa di trasformazione costituisce una cauzione di importo pari a Euro 6,60/tonn a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato (1 comma - art. 87 del Reg. (CE) n. 1234/2007);
- copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'impresa.

10.5 Istruttoria e Controlli sulle domande di aiuto mensili

Ente delegato: Regione e Provincia

La Regione competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda effettua i seguenti controlli formali:

- verifica della avvenuta ricezione nei termini previsti dalla normativa
- verifica che la domanda di aiuto sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
- Verifica della corretta e completa indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN)
Al fine di consentire l'erogazione dell'aiuto tramite bonifico bancario; è condizione indispensabile che sia indicato il numero di C/C bancario o Postale nonché il codice IBAN. Qualora tali informazioni risultassero mancanti o errate la Regione provvederà con nota interruttiva dei termini di istruttoria, a richiedere al beneficiario la regolarizzazione delle stesse.
- verifica della presenza del certificato camerale con nulla osta antimafia in corso di vigenza
- verifica della presenza della firma del rappresentante legale della ditta titolare della domanda
La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. Sarà cura della Regione verificare la presenza della firma e la titolarità della stessa rispetto al certificato di iscrizione CCIAA in corso di validità. L'assenza della firma rende la domanda irricevibile.
- verifica della presenza della autentica della firma o della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto o, nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità alla data di deposito della stessa.

- Verifica della presenza della polizza fidejussoria

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione abbia richiesto l'erogazione dell'acconto nella misura dell'80% dell'aiuto, l'Organismo Regionale delegato al controllo deve verificare la presenza dell'originale della polizza fidejussoria conforme al modello (allegato) della Circolare, nonché la congruenza dell'importo in essa indicato con il quantitativo richiesto all'aiuto.

- Verifica della avvenuta ricezione presso i propri uffici dei modelli cartacei dei contratti/dichiarazioni di consegna di approvvigionamento della materia prima nei termini previsti (v.par. 5) e congruenza con quanto presente nel sistema informativo;

Per ciascuna domanda di aiuto, la Regione riceve, dalla SIN (Organismo delegato ai controlli) la check-list compilata e sottoscritta dall'incaricato al controllo, necessaria alla verifica e conferma dei quantitativi di foraggio usciti e trasformati nel mese di riferimento.

La Regione procede alla verifica della corrispondenza dei dati riportati sul documento cartaceo con quelli inseriti sul portale SIAN.

Alla citata check-list devono essere inoltre allegati gli originali dei referti delle analisi di laboratorio effettuate ai sensi dell'art. 10 del Reg.(CE) n. 382/2005, secondo le disposizioni di cui al par. 2 dell'art. 86 del Reg.(CE) n. 1234/2007.

La Regione sulla base della documentazione ricevuta e dei controlli amministrativi svolti, inserisce sul portale Sian i dati di propria competenza al fine di redigere la relazione mensile/nulla osta alla liquidazione dell'acconto dell'aiuto (allegato n. 10 della Circolare) con l'indicazione del quantitativo di prodotto ammesso. Tale documento, stampato, insieme all'originale della domanda, alla certificazione CCIAA e all'eventuale garanzia in caso di richiesta dell'anticipo nella misura dell'80%, deve pervenire all'Organismo Pagatore Agea , entro i 45 giorni successivi alla data di ricezione della domanda stessa.

La domanda, recante il timbro del protocollo di ricezione dell'Ufficio Regionale, unitamente agli allegati, deve essere inviata ad Agea O.P. unita alla seguente documentazione:

- I "Relazione Mensile /Nulla Osta " (allegato 9) debitamente timbrato e firmato dal Dirigente responsabile;
- eventuale fideiussione in originale conforme al modello di cui all'allegato 10;
- certificato camerale in originale o copia conforme in corso di validità con dicitura "Nulla Osta Antimafia".

10.6 Controllo di congruità sulle domande di aiuto

Ente Responsabile: SIN

La SIN dopo la stampa in modalità definitiva della domanda di aiuto da parte dell'impresa di trasformazione provvede a:

- Riscontrare e correlare i referti delle analisi effettuate in conformità a quanto indicato all'art. 10 punto 1) del Reg.(CE) n. 382/2005 con le partite di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e oggetto di domanda di aiuto , nonché la loro rispondenza ai requisiti qualitativi di cui al par. 2 dell'art. 86 del Reg.(CE) n. 1234/2007.
- Trasmettere alla Regione competente per territorio la stampa definitiva della domanda di aiuto, la check-list in originale munita degli esiti delle analisi di laboratorio.
- Verificare la congruenza delle quantità di materia prima da lavorare ricevute dall'impresa di trasformazione e presenti nel sistema informatico, con i quantitativi di prodotto lavorato e uscito dall'impresa stessa; trasmettere alla Regione competente per territorio, la copia dell'ultima pagina informatica del registro di carico e scarico stampato in via definitiva riferita al mese oggetto di richiesta di aiuto.

Per ciascuna domanda di aiuto, la Sin effettua i controlli presso tutti gli operatori della filiera, di cui al punto 7 , secondo le modalità descritte nell'apposito Manuale delle Procedure di controllo.

La Sin trasmette alle Regioni competenti l'originale della documentazione riferita ai controlli svolti mensilmente per ciascuna impresa di trasformazione ai fini della loro archiviazione.

10.7 Controlli e liquidazione delle domande di aiuto

Ente responsabile: Agea O.P.

La Regione trasmette all'O.P. Agea le domande in originale protocollate entro e non oltre 45 gg solari dalla presentazione delle stesse trattenendone una copia ai propri atti; la domanda riferita al mese di marzo 2010 deve pervenire entro il 15 maggio successivo, per permettere la comunicazione ai Servizi della Commissione dei quantitativi nazionali di foraggi essiccati ammessi all'aiuto entro il 31 maggio, così come previsto all'art. 33 del Reg. (CE) n. 382/2005.

All'atto della ricezione della domanda di aiuto e del Nulla Osta alla liquidazione da parte della Regione, l'O.P. Agea provvede ai seguenti controlli :

- Verifica della validità della "certificazione antimafia"

Nei casi in cui l'impresa di trasformazione percepisca complessivamente nel corso della campagna di riferimento importi uguali o superiori a euro 154.937,07 l'Agea O.P. verifica che sia presente la certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura competente per territorio in data non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (art.10 del DPR 3 giugno 1998, n.252) oppure copia della richiesta della certificazione antimafia presentata dall'impresa di trasformazione alla Prefettura (art.11 del DPR 3 giugno 1998, n.252).

- Verifica della validità della certificazione camerale

L'Agea O.P. verifica che il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio sia in corso di validità, riporti lo stato di vigenza ed il nulla osta antimafia dell'impresa di trasformazione che ha richiesto l'aiuto.

- Verifica e conferma di validità della cauzione

L'Agea O.P. provvederà a richiedere conferma di validità alla Direzione Generale dell' Istituto garante della cauzione presentata dall'impresa di trasformazione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della richiesta dell'anticipo nella misura dell'80%. L'accertamento della veridicità della cauzione e della sua conferma di validità è propedeutica all'erogazione dell' acconto dell'aiuto.

L'O.P. Agea procede al controllo amministrativo di tutte le domande di aiuto presentate, al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, avendo cura di accertare che le stesse non si riferiscano a quantità di foraggi ottenuti su superfici per le quali è stato richiesto il pagamento di aiuti di cui al titolo IV del Reg. (CE) n. 73/2009.

Al fine di riscontrare la corrispondenza delle informazioni e/o dei dati raccolti, sia nella fase di presentazione delle domande che nella fase di controllo, l'AGEA O.P. può procedere ad un approfondimento dei controlli suddetti attraverso la selezione di domande e/o contratti da sottoporre ad ulteriori verifiche.

10.8 Forza maggiore e circostanze eccezionali

I casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali ampiamente documentati dall'impresa di trasformazione devono essere comunicati per iscritto ad Agea O.P. per le opportune valutazioni, entro **10 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo (art. 31 del Reg. (CE) n. 382/2005).

Le cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo sono le seguenti:

- il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto dei "foraggi essiccati";
- l'incapacità professionale di lunga durata degli stessi soggetti;
- l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa;
- la calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti.

Per ognuna delle suddette motivazioni si riporta di seguito la documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute:

a) decesso del soggetto abilitato:

1. copia del certificato di morte del soggetto abilitato o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva del nuovo soggetto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
2. dichiarazione di successione indicante linea ereditaria o, in alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità.

Nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al nuovo soggetto, unitamente a documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo soggetto oppure dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA unitamente a documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

- c) calamità naturale grave:
1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o, in alternativa
 2. certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.),
- d) espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti:
1. attestazione rilasciata da pubblica autorità (VV.FF., Polizia Municipale, Organi di Polizia, Guardia Forestale).

Altre cause di forza maggiore o circostanze eccezionali possono essere valutate dall'Agea O.P. ai sensi del D.M. prot. D/99 del 15 marzo 2005. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

11 IRREGOLARITA'

Per tutte le domande di aiuto mensili che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, la Regione e/o l'Organismo Pagatore notificano tale situazione all'impresa di trasformazione.

Qualora le anomalie non vengano sanate dall'impresa di trasformazione, le domande di aiuto non saranno ammesse alla liquidazione ovvero saranno applicate dall'Organismo Pagatore le sanzioni previste nel caso di pagamento parziale.

12 PENALITA'

12.1 Ritardo di presentazione della domanda di aiuto

In caso di presentazione tardiva della domanda, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo supera i 25 giorni, **la domanda è considerata irricevibile**, fatta eccezione per i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.

In ogni caso il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna di riferimento, scade il 30 aprile successivo alla fine di detta campagna (comma 1 Reg. (CE) n. 230/2009).

12.2 Riduzioni ed esclusioni dell'importo

Le sanzioni applicabili nell'ambito del settore dei foraggi essiccati fanno riferimento agli artt. 29 e 30 del Reg. (CE) n. 382/2005, fatte salve ulteriori sanzioni applicabili in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.

Ai fini della verifica dei dati dichiarati, si riconosce la validità della figura giuridica del "ravvedimento operoso", (art.13 D.Lgs. 472 del 18/12/97 e successive modifiche ed integrazioni); in tal senso, l'autodenuncia di errori formali, anche contabili, eventualmente commessi, non dà luogo a sanzioni se dichiarata dal rappresentante della ditta di propria iniziativa all'incaricato dei controlli, senza che sia stato oggetto di contestazione, prima dell'inizio della sessione di controllo. La correzione sui documenti interessati va eseguita in quella sede, controfirmata dal rappresentante dell'impresa e dall'incaricato dei controlli, che ne riporta annotazione sul verbale di controllo.

Si riportano di seguito le principali fattispecie di anomalie rilevabili nel corso dei controlli in loco, unitamente alla tipologia di sanzione corrispondente:

- 1) mancata presenza del registro carico/scarico all'atto dell'accesso presso la sede dell'impresa: se il registro è detenuto presso altro sito (sede legale, associazione, studio commercialista, altro), l'incaricato verbalizzerà l'evento sul modello di verbale, chiudendo il controllo per questo motivo. L'incaricato fisserà quindi un nuovo controllo da effettuarsi entro 48 ore, esigendo perentoriamente la presenza del registro: eventuale ulteriore assenza del registro si configura come mancata compilazione e produce l'effetto dell'esclusione dal premio per l'intera campagna; il ripetersi di tale situazione darà luogo all'esclusione dal premio per l'intera campagna con effetto immediato;
- 2) mancata registrazione entro i termini fissati di uno o più movimenti contabili; si applica l'art.30 del Reg.(CE) 382/2005, con una sanzione pari al 10% dell'aiuto richiesto sull'intera campagna. Alla seconda contestazione nei due anni successivi alla prima, sarà revocato il riconoscimento della ditta ed applicata una sanzione pari al 30% dell'aiuto richiesto sull'intera campagna;
- 3) errori formali, senza effetto sulle richieste di aiuto e tali da non pregiudicare la riconducibilità della contabilità finanziaria della ditta: l'incaricato farà eseguire le correzioni come sopra indicato verbalizzando l'accaduto nel verbale di incontro; gli errori formali, senza effetto sulle richieste di premio e non pregiudicanti la riconducibilità della contabilità finanziaria della ditta, possono essere corretti anche in ravvedimento operoso; eventuali reiterati errori formali devono essere verbalizzati ad Agea, che se ne riserva la valutazione;
- 4) errori sostanziali, su parte delle quantità di prodotto richieste all'aiuto, relative alla eleggibilità all'aiuto stesso per quanto riguarda umidità e proteine: in tal caso, si applicano le sanzioni previste dall'art.29 del Reg.(CE) 382/2005;

- 5) errori sostanziali sulle quantità di prodotto richieste a premio per incongruenza dei documenti giustificativi (del registro c/s, dei Ddt e/o buoni di consegna, delle fatture, del buon fine dei pagamenti ed altro), tale da pregiudicare la riconducibilità della contabilità finanziaria e la ricostruzione dei movimenti: anche in tale casistica, si applicano le sanzioni previste dall'art.29 del Reg.(CE) 382/2005; inoltre, la prima contestazione dell'infrazione provocherà, ai sensi dell'art.30 del Reg.(CE) 382/2005, una sanzione del 10% dell'aiuto richiesto per la campagna; nel caso di seconda infrazione nei due anni successivi alla prima, sarà revocato il riconoscimento della ditta, con conseguente esclusione dall'aiuto di tutti i quantitativi di prodotto usciti dall'impresa a partire dal mese oggetto della contestazione ed applicata una sanzione pari al 30% dell'aiuto pagabile per la campagna;
- 6) mancanza del riscontro di pagamento di fatture del foraggio ai produttori in assenza di giustificativi: a tutti gli effetti il mancato riscontro del buon fine del pagamento di una qualsiasi fornitura di prodotto è considerato come mancato impiego di tale prodotto ai fini della produzione del foraggio trasformato richiesto all'aiuto.
Eventuali sospesi di pagamento devono essere risolti in sede di "controllo di riconciliazione annuale come descritto nello specifico paragrafo.
Nel caso di mancata riconciliazione, si provvederà ad escludere dal beneficio dell'aiuto il quantitativo di prodotto trasformato derivante dalle partite di prodotto in entrata non giustificato.
- 7) mancanza del riscontro di pagamento di fatture del foraggio ai destinatari in assenza di giustificativi: a tutti gli effetti il mancato riscontro del buon fine del pagamento di una qualsiasi fornitura di prodotto è considerato come una mancata produzione di tale prodotto richiesto all'aiuto.
Eventuali sospesi di pagamento devono essere risolti in sede di "controllo di riconciliazione annuale come descritto nello specifico paragrafo.
Nel caso di mancata riconciliazione, si provvederà ad escludere dal beneficio dell'aiuto il quantitativo di prodotto trasformato derivante dalle partite di prodotto in entrata non giustificato.
- 8) mancanza del riscontro di presenza di bolle o fatture di combustibili e/o forniture di energia elettrica in presenza di produzione di foraggio: a tutti gli effetti il mancato riscontro della presenza di fatturazioni da buon fine del pagamento di una qualsiasi fornitura di energia è considerato come mancato impiego di tale energia ai fini della produzione del foraggio trasformato richiesto all'aiuto.
Eventuali sfasamenti temporali della fatturazione sono valutati su consumi e fatturazioni dell'intera campagna, poiché le tempistiche di fatturazione possono non coincidere con quelle dei controlli.
Pertanto, nel caso in esame occorrerà determinare il quantitativo da escludere dal premio utilizzando la seguente procedura:
- moltiplicare il quantitativo di combustibile non giustificato per il dato tabellare di p.c.i. relativo al combustibile non giustificato (vedi tabella di determinazione dei consumi energetici su web), ottenendo l'energia termica (kCal o kWh) non giustificata

- dividere il dato di energia termica non riscontrata per il consumo medio presunto di 1.000 kCal per kg. di foraggio disidratato ottenuto (o 4.187 kWh/kg.), ottenendo un quantitativo equivalente in kg. di prodotto non giustificato.
- per i consumi di energia elettrica nella lavorazione di balloni essiccati al sole e produzione di pellets il consumo minimo di riferimento è 50 kWh a ton. di pellets

Il quantitativo equivalente così ottenuto viene escluso dall'aiuto; inoltre si applicherà una sanzione pari al 10% dell'aiuto richiesto nella campagna.

Nel caso di seconda infrazione nel corso di due anni successivi alla prima, sarà revocato il riconoscimento della ditta, applicata una sanzione pari al 30% dell'aiuto richiesto per la campagna e inviata segnalazione all'Ufficio Fiscale competente.

La segnalazione all'Ufficio Fiscale competente sarà inoltrata in ogni caso, ove il mancato riscontro riguardi carichi di combustibile fiscalmente rilevante.

Ove si accerti che le irregolarità riscontrate siano state commesse deliberatamente dall'impresa di trasformazione, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.

Per le forniture di biomasse impiegate come combustibile, sorgente termica per la disidratazione, è richiesto inoltre il riscontro del buon fine del pagamento delle forniture.

Nel caso di auto produzione delle biomasse, l'impresa di trasformazione deve fornire il dettaglio delle particelle di produzione, tempi e modi di consegna.

Per eventuali altre situazioni anomale non ricadenti nelle tipologie sopra descritte, l'Organismo Pagatore valuterà le casistiche riscontrate per determinare il tipo e l'entità dell'eventuale sanzione da applicare, in conformità a quanto previsto negli artt. 29 e 30 del Reg.(CE) 382/2005.

12.3 Indebito percepimento di fondi comunitari

In conformità a quanto disposto dall'art. 72 e 73 del Reg. (CE) n. 1122/2009, in caso di indebito percepimento dell'aiuto, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire l'importo dell'aiuto maggiorato degli interessi legali maturati su detta somma.

13 MODALITA' EROGAZIONE DEGLI AIUTI

13.1 Anticipo e garanzia

L'Organismo Pagatore Agea a seguito di presentazione di istanza di pagamento di anticipo mensile trasmesso dalla Regione, provvede al relativo pagamento.

L'anticipo può essere versato prima che sia stato accertato il diritto all'aiuto, a condizione che il trasformatore abbia costituito una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%.

13.2 Pagamento del saldo

Successivamente alla pubblicazione, con proprio regolamento, da parte della Commissione, dell'importo definitivo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L'O.P. Agea procede alla liquidazione del saldo dell'aiuto per un importo pari alla differenza tra l'ammontare totale dell'aiuto dovuto e l'importo eventualmente erogato a titolo di anticipo, al netto di sanzioni e/o riduzioni.

Per ciascuna ditta che ha presentato domanda di aiuto nel corso della campagna, la Regione fa pervenire all'Agea O.P. , entro il 15 luglio successivo alla chiusura della campagna, una relazione finale/nulla osta (allegato 12 della Circolare), ove risulti il quantitativo totale di prodotto per il quale è stato richiesto l'anticipo nel corso della campagna e sul quale verrà calcolato il saldo.

Detta relazione è compilata informaticamente dalla Regione stessa sul portale Sian dopo aver acquisito da SIN la check-list (allegato 11 della presente Circolare) sottoscritta in originale unitamente ai verbali di controllo riferiti alle verifiche svolte presso tutti gli operatori della filiera nel rispetto delle percentuali minime previste dagli artt. 26 e 27 del reg. Ce 382/2005.

Si precisa che il pagamento del saldo viene effettuato dall'O.P. Agea dopo l'espletamento di tutti i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e solo dopo aver ricevuto la relazione finale.

Nel caso in cui i contratti e/o le dichiarazioni di consegna presentino anomalie emerse durante i controlli effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e del Reg. (CE) n. 1122/2009, l'Organismo Pagatore Agea richiede alla Regione e all'impresa di trasformazione la documentazione giustificativa idonea a definire le difformità riscontrate. Qualora tale documentazione non venga prodotta in tempo utile per il pagamento dell'aiuto entro i termini comunitari, non viene autorizzato.

L'Agea – Ufficio Gestione Domanda Unica e Ortofrutta – Settore Foraggi essiccati – è responsabile del procedimento amministrativo e di ogni altro adempimento finalizzato all'adozione del provvedimento finale.

13.3 Modalità di pagamento

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, come modificato dall'art. 1, comma 1052 della legge n. 286 del 27 dicembre 2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: "i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea la cui erogazione è affidata all'Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui c/c bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati". Pertanto, ogni richiedente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda (All. 2 - Quadro C) il codice IBAN cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 200/64/Ce del 13/11/2007, applicata in Italia con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato da identificativo unico”. La ditta trasformatrice, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (All. 2 – Quadro C) lo identifichi quale beneficiario.

14 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall’AGEA per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
--	--

Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la</p>

	Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
Diritti dell'interessato	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. <p>Per l'esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta all'indirizzo di AGEA in Via Palestro, 81 00187 ROMA – Ufficio Certificazione FEP e Sistemi Informativi e tecnologici oppure rivolgersi al Responsabile del trattamento di riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati, domiciliato per questo incarico presso la Sede dell'Agenzia e contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@agea.gov.it .</p>

14.1 Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali , sono trattati dall'AGEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

I regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet del SIAN (www.sian.it) per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) n. 259/2008 del 18 marzo 2008.

Il Titolare Ufficio Monocratico

SOMMARIO

1.	QUADRO NORMATIVO.....	2
2.	PREMESSA.....	4
3.	DEFINIZIONI.....	4
4.	ORGANISMI COINVOLTI.....	5
5.	RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DEGLI ACQUIRENTI.....	6
6.	CONTRATTI E DICHIARAZIONI DI CONSEGNA.....	6
6.1	Modalità di presentazione dei contratti.....	7
7.	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE.....	8
7.1	Pesatura in entrata dei foraggi da trasformare e in uscita dei foraggi trasformati.....	8
7.2	Misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare.....	9
7.3	Misurazione della temperatura di disidratazione.....	9
7.4	Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita.....	10
7.5	Lavorazione dei prodotti diversi dai foraggi a premio.....	11
7.6	Contabilità di magazzino.....	12
7.7	Contabilità ordinaria.....	13
7.8	Contabilità industriale.....	14
8.	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL'ACQUIRENTE RICONOSCIUTO.....	15
9.	CONTROLLI.....	16
9.1	Controlli amministrativi sui contratti/dichiarazioni di consegna.....	16
9.2	Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna.....	16
9.3	Controlli in loco.....	17
9.4	Controlli svolti fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'Organismo Pagatore.....	18
9.5	Controlli presso le imprese di trasformazione.....	19
9.5.1	Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita.....	19
9.5.2	Controlli semestrali della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria.....	20
9.5.3	Controllo sulla contabilità di magazzino, ordinaria e industriale.....	20
9.5.4	Controllo dei consumi energetici.....	21
9.6	Riscontro fisico sulla giacenza del prodotto trasformato.....	21
9.7	Controlli di riconciliazione della contabilità di magazzino con la contabilità (ordinaria).....	21
9.8	Controlli presso gli acquirenti riconosciuti.....	22

9.9	Controlli presso i produttori agricoli dei foraggi da trasformare.....	23
9.10	Controlli presso i destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte commerciali.....	24
10	DOMANDA DI AIUTO – Condizioni, Istruttoria e Liquidazione aiuti	
10.1	Impresa di trasformazione.....	25
10.2	Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto.....	25
10.3	Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari.....	26
10.4	Compilazione e Presentazione domanda di aiuto alla Regione.....	26
10.5	Istruttoria e controlli sulle domande di aiuto mensili.....	27
10.6	Controllo di congruità sulle domande di aiuto.....	29
10.7	Controlli e liquidazione delle domande di aiuto.....	30
10.8	Forza maggiore e circostanze eccezionali.....	31
11	IRREGOLARITA'.....	32
12	PENALITA'.....	32
12.1	Ritardo di presentazione della domanda di aiuto.....	32
12.2	Riduzioni ed esclusioni dell'importo.....	33
12.3	Indebito percepimento di fondi comunitari.....	35
13	MODALITA' EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	35
13.1	Anticipo e garanzia.....	35
13.2	Pagamento del saldo.....	36
13.3	Modalità di pagamento.....	36
14	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37
14.1	Trattamento e diffusione dei dati.....	40

Elenco degli Allegati

- allegato 1 – Modello di Contratto/Dichiarazione di consegna
- allegato 2 – Modello Domanda di aiuto
- allegato 3 – Elenco dei contratti stipulati
- allegato 4 – Modello Comunicazione consegne
- allegato 5 – Schema di bilancio energetico
- allegato 6 – Riepilogo del tenore medio di umidità
- allegato 7 – Schema di registro di magazzino
- allegato 8 – Anomalie da controllare sulle Particelle Agricole indicate nei contratti
- allegato 9 – Check-list SIN mensile per pagamento anticipo
- allegato 10 – Relazione mensile/Nulla Osta Regione per pagamento anticipo
- allegato 11 – Check-list SIN per pagamento saldo
- allegato 12 – Relazione finale /Nulla Osta Regione per pagamento saldo
- allegato 13 – Check-list SIN – Controlli in loco
- allegato 13a - Check-list SIN – Controlli in loco nuovi riconoscimenti
- allegato 14 – Relazione annuale domande di aiuto foraggi essiccati
- allegato 15 - Schema di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria